

**REGOLAMENTO SULLA CHIAMATA DI PROFESSORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 24
COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010**

Articolo 1 -	Finalità	2
Articolo 2 -	Avvio della procedura di valutazione	2
Articolo 3 -	Avviso.....	2
Articolo 4 -	Requisiti per la partecipazione	3
Articolo 5 -	Termini e modalità di presentazione delle domande.....	3
Articolo 6 -	Composizione della Commissione e termine dei lavori.....	3
Articolo 7 -	Criteri generali di valutazione.....	4
Articolo 8 -	Chiamata.....	6

REGOLAMENTO SULLA CHIAMATA DI PROFESSORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di chiamata dei Professori di ruolo di II fascia della Scuola IMT Alti Studi, Lucca in attuazione dell'art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
2. Le modalità di reclutamento dei soggetti di cui al presente regolamento devono assicurare la conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE) e nel rispetto del "Code of Ethics and Conduct" di IMT.

Articolo 2 - Avvio della procedura di valutazione

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto, il Responsabile Scientifico propone, nel tramite del Direttore, al Consiglio Accademico e al Consiglio Direttivo di sottoporre a valutazione il ricercatore assunto ai sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della medesima legge.
2. Il Responsabile scientifico, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, inoltra al Direttore della Scuola, una proposta corredata da una relazione sull'attività svolta dal ricercatore nel quale siano evidenziati gli standard di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
3. Il Direttore quindi, previo parere obbligatorio del Consiglio Accademico, sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di delibera per l'attivazione della procedura di valutazione.

Articolo 3 - Avviso

1. Il Direttore con proprio decreto dispone l'avvio della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24 comma 5 della legge 240/2010 almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto.
2. Qualora entro tale termine il ricercatore non sia in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ma la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della stessa.
3. L'Avviso dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del Settore Concorsuale;
 - b) le funzioni scientifiche del professore;
 - c) le funzioni didattiche del professore;
 - d) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere;
 - f) l'elenco del materiale da allegare alla domanda di partecipazione
 - g) le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di valutativa che non potrà essere inferiore a 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso all'Albo on line e sul sito della Scuola;
1. L'avviso è pubblicato, sul sito della Scuola, nella sezione dell'Albo on line e nelle pagine dedicate al reclutamento docenti.

Articolo 4 - Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura valutativa di cui al presente regolamento i titolari di contratti di cui all'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che siano in possesso dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 240/2010.
2. Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, ovvero con il Direttore, con il Direttore Amministrativo o con un componente del Consiglio Direttivo della Scuola.

Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere trasmessa a mezzo di raccomandata A/R all'indirizzo previsto ovvero consegnata a mano oppure, se previsto nell'avviso, trasmesse tramite *application form on line* entro e non oltre il termine di scadenza stabilito.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) relazione sull'attività scientifica e didattica;
 - b) curriculum scientifico-professionale;
 - c) elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
 - d) nominativi e recapiti di tre referee, esterni alla Scuola, di cui almeno uno che non abbia rapporti di abituale collaborazione con il candidato, di alto profilo accademico, per eventuali richieste di lettere di referenza;
 - e) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione nel limite massimo indicato dal bando;
 - f) fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate.

Articolo 6 - Composizione della Commissione e termine dei lavori

1. La Commissione è nominata dal Direttore previo parere positivo del Consiglio Accademico e del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di nomina della commissione è pubblicato all'Albo on line della Scuola e nelle pagine dedicate al reclutamento dei professori.
2. La Commissione è composta da un membro interno alla Scuola professore di prima o seconda fascia e da due esperti esterni alla Scuola professori di prima fascia in materie pertinenti il profilo del candidato.
3. I membri esterni sono selezionati su una rosa di 6 nominativi proposta dal Responsabile scientifico al Direttore della Scuola, tra soggetti in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale non coautori del candidato.
4. Non possono far parte della commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della legge 240/2010.
5. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento dei lavori.
7. La Commissione chiude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Direttore. Il Direttore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
8. Al termine dei lavori la Commissione di valutazione formula giudizi di merito secondo quanto definito nel successivo articolo e un giudizio complessivo di idoneità o meno del ricercatore ad essere inquadrato come professore di seconda fascia.
9. I verbali della Commissione sono approvati con Decreto del Direttore, pubblicato all'albo on line e sul sito della Scuola entro 30 giorni dalla consegna agli uffici dei verbali della Commissione.

Articolo 7 - **Criteri generali di valutazione**

1. Sono oggetto di valutazione da parte della commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della L. 240/2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, ha avuto accesso al contratto.
2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della L. 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente titolo.
3. La Commissione valuta il ricercatore secondo i parametri previsti dal D.M. 344/2011, in rapporto alla congruità del suo profilo scientifico con i criteri generali di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, stabiliti dalla Commissione per il Reclutamento ed esplicitati nella delibera di attivazione della procedura secondo i seguenti standard:

I. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la Commissione terrà conto di:

- a) svolgimento di attività didattica e continuità della stessa;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dalla Scuola, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e/o commissioni di valutazione del percorso formativo degli allievi e/o commissioni di ammissione al dottorato;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di dottorato;
- e) attivazione winter/summer school, convegni o conferenze internazionali presso la Scuola;
- f) sviluppo di sistemi di didattica innovativi o iniziative similari.

II. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dovrà essere valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) continuità temporale delle pubblicazioni;
- c) congruenza di ciascuna pubblicazione con lo specifico profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica (impact factor o simili, ove riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento);
- e) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- f) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, e per tutti i settori bibliometrici, la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 1. numero totale delle citazioni;
 2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
 3. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
- g) Per i settori concorsuali per i quali si applicano indicatori scientifici non bibliometrici si valutano:
 1. numero di articoli su riviste dotate di ISSN e contributi in volumi con ISBN
 2. numero di articoli su riviste di fascia A
 3. numero di libri dotati di ISBN

III. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di terza missione la Commissione terrà conto di:

- a) organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi e progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - c) docenze tenute presso università e/o enti di ricerca nazionali/internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - e) eventuale titolarità di brevetti;
 - f) capacità di attrarre finanziamenti esterni;
 - g) numero e tipologia di accordi e convenzioni attivati (programmi di scambio per mobilità, accordi e convenzioni locali/nazionali per l'erogazione di borse di studio o finanziamento di posizioni di ricerca, altre tipologie di accordi e convenzioni)
4. Per il punto di cui alla lettera I del comma 3, si prevede la consegna alla Commissione di un report completo sulla attività didattica svolta che comprenda gli esiti della valutazione da parte degli allievi.

5. Per il punto di cui alla lettera II del comma 3, il calcolo degli indicatori della produzione scientifica, così come specificato alle lettere f) e g), viene svolto dagli uffici competenti dell'Amministrazione e consegnato alla Commissione.
6. Il report di cui al comma 4 e il valore degli indicatori di cui al comma 5 vengono trasmessi al candidato affinché ne sia messo a conoscenza. È facoltà del candidato produrre eventuali osservazioni entro 5 giorni dalla ricezione dei dati.
7. Per tutti i punti di cui alle lettere I, II e III del comma precedente si prevede un giudizio articolato e di merito e un giudizio sintetico graduato secondo i giudizi eccellente, buono, ottimo, sufficiente, insufficiente.

Articolo 8 - **Chiamata**

1. Il Direttore, previo parere obbligatorio Consiglio Accademico nella sua composizione ristretta di professori di I e II fascia, sottopone al Consiglio Direttivo gli esiti della procedura per la delibera di chiamata. Nella delibera di chiamata si terrà conto oltre che del giudizio della Commissione anche delle esigenze di didattica, di ricerca e le linee strategiche di sviluppo della Scuola.